

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0143/2021

Napoli, 16 luglio 2021

OGGETTO: Tax credit sanificazione – approvato il modello per la comunicazione, presentazione a partire dal 04 ottobre 2021.

Come noto, con Provvedimento Direttoriale n. 191910 del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, **di cui all’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).**

Il Decreto *Sostegni-bis* ripropone dunque, **il bonus sanificazione in misura analoga a quella introdotta dall’articolo 125 del DL “Rilancio”. Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, spetta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.**

Il modello “*Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione*”, con le relative istruzioni, approvato con il Provvedimento in oggetto, deve essere, quindi, utilizzato per comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese sostenute in questi tre mesi che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI.

- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate

mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast*.

SPESE AMMISSIBILI.

- **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e **degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività**;
- **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- **acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, **che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea**;
- acquisto di prodotti **detergenti** e **disinfettanti**;
- **acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione**;
- acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, **ivi incluse le eventuali spese di installazione**.

COMUNICAZIONE DAL 4 OTTOBRE 2021.

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari, o i loro intermediari, dovranno trasmettere, **esclusivamente online, all'Agenzia delle Entrate** il modello per la fruizione del credito, utilizzando i tradizionali canali telematici dell'Agenzia o l'apposito servizio web, disponibile nell'area riservata del sito. **Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l'eventuale scarto**, con l'indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

La finestra temporale vale anche per l'invio di una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente e per presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il credito d'imposta in oggetto, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.¹

¹ Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, al termine del periodo di presentazione delle istanze delle spese ammissibili, de-

Il modello dell’Agenzia delle Entrate - “Comunicazione delle spese ammissibili per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate collegandosi al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-luglio-2021>.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



terminerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del *plafond* di 200milioni di euro per l’anno in corso. La misura percentuale è ottenuta rapportando il detto limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, come risultante dalle comunicazioni validamente presentate.